

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 233**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 luglio 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D139/10

Roma, 14 LUG. 2010

*Geo Pres. Senato,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*Geo Pres. Senato,*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

La citata direttiva quadro costituisce il primo strumento normativo vincolante che, in un quadro sistemico, considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da proteggere, salvaguardare e, ove possibile, ripristinare al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari e di oceani.

A tale proposito, la direttiva mira, fra l'altro, a promuovere l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea.

Per conseguire tale obiettivo la direttiva richiede agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 e di mantenere, mediante la realizzazione di programmi di misure definiti sulla base di un approccio ecosistemico della gestione dell'ambiente marino, una condizione delle proprie acque marine definita di "buono stato ambientale" (GES, "Good Environmental Status").

In considerazione della natura "olistica" della direttiva, che non a caso è definita "direttiva quadro", sono considerati in modo particolare gli aspetti di coerenza con tutte le politiche e tematiche settoriali, suscettibili di provocare effetti sull'ambiente marino attraverso "pressioni" e "impatti" che si ripercuotano poi sullo "stato" delle acque marine. Si tratta di un processo riconducibile alla c.d. matrice "DPSIR", largamente utilizzata per definire processi sistemici, ampi, complessi e iterativi, con una particolare attenzione agli effetti di feedback intersettoriali.

Lo scopo è di raggiungere, grazie ad un approccio eco-sistemico e ad una gestione adattativa, un "equilibrio dinamico" tra un "buono stato ambientale" delle acque marine e uno sviluppo "sostenibile", mediante l'uso appropriato sia delle risorse marine che dello stesso ambiente marino (aspetti connessi all'uso spaziale ed ai vari tipi di inquinamento possibili).

Per realizzare tali obiettivi, occorre instaurare un quadro legislativo trasparente e coerente, che dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in ogni altra politica rilevante, quale la politica della pesca, la politica agricola, i trasporti marittimi ed altre pertinenti politiche, sia nazionali che comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d'azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.

Un altro aspetto fondamentale della direttiva quadro è la sua considerazione delle diversità ambientali presenti nei vari sistemi: la diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono



l'ambiente marino nella comunità e, a livello nazionale, delle acque territoriali, richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si deve tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l'ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ambientale dell'ambiente marino a livello delle regioni e sottoregioni marine.

Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri sono chiamati a cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, si dovranno compiere tutti gli sforzi possibili, nella definizione e nella attuazione delle strategie marine, per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrà avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali, quali, per l'Italia, la Convenzione di Barcellona ed i suoi Protocolli attuativi. Poiché, inoltre, un'azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che in attuazione della presente direttiva, si rafforzi ulteriormente la coerenza dell'intervento a livello della Comunità e di ciascuno degli Stati membri nell'ambito di accordi internazionali.

L'effettiva attuazione della direttiva richiede che i programmi di misure siano basati su una conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona e siano quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione per ogni area sistemica ambientale che abbia proprie e differenziate caratteristiche da considerare, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È, pertanto, necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche conseguenti. A livello nazionale, come a livello comunitario, il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe, quindi, essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e di sviluppo.

In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell'evoluzione delle varie attività umane e dell'impatto dei cambiamenti climatici, la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È, quindi, necessario che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell'ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. La direttiva prevede, pertanto, l'aggiornamento periodico delle strategie per l'ambiente marino.

Prevede, inoltre, la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché l'adempimento di tutte le azioni occorrenti per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino, anche mediante la divulgazione delle opportune



informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, la messa a disposizione delle pertinenti informazioni utilizzate per l'elaborazione di tali strategie, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

Sotto l'aspetto degli strumenti attuativi considerati, la direttiva si caratterizza per privilegiare gli strumenti di pianificazione, di coordinamento e di concertazione. La coerenza con le altre politiche settoriali rilevanti, quali trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca ed altre, è perseguita attraverso l'integrazione e la cooperazione nell'adeguamento e nell'aggiornamento di tali politiche settoriali e nella definizione delle componenti attuative della direttiva stessa: la definizione di buono stato ambientale, la determinazione dei target ambientali, la individuazione del sistema di monitoraggi e, in particolare, la definizione dei programmi di misure, che costituiscono lo strumento operativo di conseguimento del GES, ma che, per loro natura, dovranno formare "sistema" con tutti gli strumenti operativi già in essere relativi alle specifiche politiche settoriali, inserendosi in modo armonico in un contesto complessivo, mirante a formare una "politica marittima integrata", sull'esempio di quella perseguita dall'Unione europea.

Ne consegue l'assenza, nel provvedimento di recepimento in esame, di dettati cogenti che direttamente incidano sulla normativa nazionale, sia ambientale che settoriale. Ne è confermata l'indicazione, a titolo meramente esemplificativo, dei tipi di misure che possono essere adottate, risultando assenti invece puntuali prescrizioni rivolte a soggetti od a situazioni specificamente individuate.

Il presente provvedimento, in linea con la direttiva che recepisce, opera, quindi, sulla base di una logica che ha come destinatari i soggetti istituzionali, sia centrali che territoriali, intesi nella loro funzione di rappresentanza unitaria di competenze complesse e, in tale ottica, delle politiche settoriali di cui sono portatori, che la direttiva mira a rendere coerenti con una visione complessiva di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Si passa di seguito all'illustrazione dei singoli articoli.

**Articolo 1 (Principi e finalità).** La norma richiama il contenuto essenziale della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro di principi, strumenti, regole e relazioni finalizzato alla elaborazione e definizione delle strategie per l'ambiente marino comprensive delle misure che si rendono necessarie per conseguire un buono stato ambientale entro il 2020 e per mantenerlo anche successivamente a tale data. A tal fine indica, altresì, al comma 2, alle lettere a), b),c),d) e) ed f), i criteri fondamentali a cui le strategie marine debbono ispirarsi. Il comma 3 rappresenta una norma di raccordo finalizzata a ricondurre entro un quadro di coerenza le politiche e gli strumenti di gestione e di programmazione che riguardano l'ambiente marino.



**Articolo 2 (Ambito di applicazione).** L'articolo identifica, al comma 1, l'ambito di applicazione alle acque marine della regione del Mar Mediterraneo, così come genericamente definita all'articolo 4, comma 1 lettera b) della direttiva 2008/56/CE. L'ambito geografico Mare Mediterraneo è definito al successivo articolo 3 in ragione della definizione adottata dalla Convenzione di Barcellona.

In conformità a quanto consentito dalla direttiva 2008/56/CE, al secondo comma, si afferma la regola generale che il decreto non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Tuttavia allo scopo di identificare delle misure di tutela ambientale marina, compatibili con le condizioni difesa o la sicurezza nazionale, viene messo a punto un meccanismo di concertazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre amministrazioni competenti al perseguimento di tali fondamentali funzioni pubbliche.

**Articolo 3 (Definizioni).** Allo scopo di chiarire alcuni fondamentali concetti richiamati dal decreto (acque marine e costiere, regione del Mare Mediterraneo, regione e sub-regione marina, strategia marina, stato ambientale, buono stato ambientale, traguardo ambientale, criteri, cooperazione regionale, convenzioni marittime regionali) ed adattarne l'applicazione alle specifiche condizioni nazionali, la norma provvede, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/56/CE, a fornire delle definizioni. A tal fine è opportuno evidenziare che la norma comprende nella definizione di acque marine non solo quelle poste oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali in conformità al diritto internazionale del mare, ma altresì le acque costiere, così come definite alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di recepimento della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, nonché i relativi fondali e sottosuolo, esclusi, ovviamente, per quegli aspetti specificamente disciplinati da tale decreto in relazione allo stato ecologico dell'ambiente marino. Le acque costiere infatti, sono quelle più sottoposte ad impatti e pressioni ambientali per cui è assai opportuno farne oggetto di applicazione del presente decreto, anche tenuto conto della diversa accezione in termini di protezione ambientale considerata nella direttiva 2000/60.

**Articolo 4 (Autorità competente).** La direttiva 2008/56/CE prevede, insieme alla necessità di costituire un sistema di relazioni istituzionali preposto all'applicazione delle strategie marine, di definire l'autorità competente responsabile della propria applicazione. La norma, dunque, identifica l'autorità competente nel Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, in quanto istituzione competente in materia di tutela dell'ambiente marino, affidandogli il compito di coordinare i soggetti coinvolti e le attività previste.



In relazione alla predetta funzione di coordinamento, il Ministero si avvale di un comitato consultivo composto da membri nominati sia dalle amministrazioni centrali che hanno competenze in materie potenzialmente interessate dall'applicazione del presente provvedimento che dalla Conferenza unificata, per garantire il corretto svolgimento del principio di collaborazione interistituzionale con tutte le realtà territoriali. Il funzionamento di tale comitato è affidato ad un apposito regolamento di funzionamento. È poi prevista, in ausilio al comitato, la costituzione di una segreteria tecnica organizzate presso la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 5 (Gruppo di esperti):** Con il fine di fornire ausilio e consulenza tecnica scientifica la norma prevede l'istituzione di un gruppo di esperti presso il Ministero dell'ambiente, costituito da specialisti indicati dai soggetti che compongono il comitato consultivo di cui all'articolo precedente, nonché da specialisti indicati dall'ISPRA, dall'ENEA, dal CNR, dall'ISS, dall'ISTAT e dal CONISMA ed eventualmente dalle associazioni di categoria, da altri enti scientifici e dalle associazioni ambientaliste riconosciute. L'organizzazione e l'attività del gruppo di esperti è disposta dal Ministero dell'ambiente e si prevede che tale struttura sia ausiliata da una segreteria tecnica costituita presso il medesimo Ministero. In coerenza con la logica dell'integrazione, che rappresenta la filosofia ispiratrice della direttiva 2008/56/CE, il Ministero dell'ambiente promuove l'interazione della attività del gruppo di esperti con eventuali altre attività di altre entità operanti nelle materie che riguardano l'ambiente marino. Anche il gruppo di esperti opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 6 (Cooperazione regionale).** Sempre nella logica dell'integrazione sopraindicata il Ministero dell'ambiente individua le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina. Questo al fine di consentire che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 (valutazione iniziale, determinazione del buono stato ambientale, definizione dei traguardi ambientali, programmi di monitoraggio e programmi di misure). A tale scopo la norma accorda una sede preferenziale alle sedi istituzionali delle convenzioni regionali marittime (es: convenzione di Barcellona, Marpol) e alle informazioni e valutazioni ambientali prodotte in tali ambiti. La norma promuove, inoltre, l'estensione delle procedure di cooperazione ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione in regioni o sottoregioni marine contigue a quelle di pertinenza dell'Italia.



**Articolo 7 (Azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino).** La norma, in coerenza con la direttiva 2008/56/CE, prevede che l'attuazione del decreto avvenga sulla base delle seguenti fasi:

1. la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell'articolo 8;
2. la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 9;
3. la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo 10;
4. l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11;
5. l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12;

Tali fasi sono aggiornate ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste dalle specifiche norme di riferimento e sono comunicate sia alla Commissione europea, sia agli organi direttivi delle convenzioni marittime e agli altri Stati con cui l'Italia condivide regioni o sottoregioni marine.

**Articolo 8 (Valutazione iniziale).** La norma attribuisce al Ministero dell'ambiente la funzione di coordinare le attività finalizzate all'effettuazione della valutazione iniziale dello stato ambientale del mare da realizzare sulla base delle informazioni esistenti, comprese quelle concernenti le acque costiere di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. A tale scopo è previsto un obbligo in capo alle amministrazioni dello Stato, ai soggetti pubblici e ai privati, di mettere a disposizione del Ministero dell'ambiente le informazioni che verranno da questo richieste. E' previsto, inoltre, che il Ministero ponga in essere le iniziative opportune nell'ambito delle convenzioni marittime regionali, per attingere le informazioni ritenute utili.

La direttiva fissa un unico termine (15 luglio 2012) per la valutazione iniziale, per la definizione del buono stato ambientale e per la determinazione dei traguardi ambientali, anche se, in via logica, queste fasi avrebbero dovuto avere una successione temporale differenziata, in quanto la valutazione iniziale è funzionalmente prodromica alle altre due. Considerate le difficoltà ipotizzate per l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni per la valutazione iniziale e per la definizione conseguenti, al comma 5, è utilizzata la formulazione "in tempo utile" per consentire la massima flessibilità nella gestione dei tempi di queste fasi, rispettando comunque i termini stabiliti dalla direttiva.

Al comma 3, alle lettere a), b) e c), è definito il contenuto della valutazione iniziale. Al riguardo si sottolinea la particolare complessità delle analisi economiche e sociali sull'uso dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado enunciata nella suindicata lettera c), viste le diversità presentate dalle condizioni geografiche economiche e sociali che formeranno oggetto delle suindicate valutazioni.



Al comma 6, infine, è stabilito che sulla base della valutazione iniziale saranno definite, con decreto del Ministero dell'ambiente, sentito il comitato, delle sottodivisioni territoriali in funzione delle particolarità territoriali e delle questioni ambientali che emergeranno e in coerenza con le sottoregioni marine del Mare Mediterraneo identificate dalla direttiva e comunicate alla Commissione europea.

**Articolo 9 (Determinazione del buono stato ambientale).** La norma al primo comma, alle lettere a),b),c)e d), identifica gli elementi che costituiscono il buono stato ambientale.

Al secondo comma precisa che il buono stato ambientale deve realizzarsi mediante una "gestione adattativa basata sull'approccio "eco-sistemico", intendendosi con tale espressione un processo di acquisizione sistematica e successiva di applicazione delle informazioni affidabili al fine di migliorare l'efficacia della gestione nel tempo. La gestione adattativa è quindi un processo interattivo, che tiene conto di tutti i profili e di tutti gli aspetti suscettibili di incidere sul buono stato ambientale nel quale le azioni di gestione sono accuratamente pianificate, applicate e verificate ad intervalli prestabiliti; se, e solo se, i risultati di verifica che emergono dalle azioni di monitoraggio sono congruenti e compatibili con i risultati attesi, la gestione procede nel suo corso. Inoltre tale approccio consente anche di affinare le azioni e le modalità di intervento in corso, in modo da rispondere in maniera corretta e tempestiva anche ai repentini cambiamenti.

Al terzo comma viene stabilito che il Ministero dell'ambiente, sentito il comitato, fissa con proprio decreto i requisiti del buono stato ambientale in funzione dei descrittori qualitativi indicati negli allegati tecnici I e III, che rispecchiano il contenuto di analoghi allegati tecnici allegati alla direttiva.

Il comma 4 prevede che per la determinazione dei requisiti per il buono stato ambientale sia anche considerata la decisione che la Commissione deve adottare entro il 15 luglio 2010 al fine di assicurare coerenza e coordinamento tra i Paesi Membri nella definizione del buono stato ambientale.

**Articolo 10 (Definizione dei traguardi ambientali).** La norma, al comma 1, dispone che il Ministero dell'ambiente, sentito il comitato, sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, definisce con apposito decreto i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buono stato ambientale. A tal fine tiene conto delle pressioni e degli impatti indicati alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate all'allegato IV, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva.

Sempre nella logica dell'integrazione sopraindicata, al comma 2, la norma attribuisce al Ministero il compito di effettuare una ricognizione dei traguardi e degli obiettivi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello nazionale,



comunitario o internazionale, al fine di definire i traguardi ambientale marini in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ed obiettivi ambientali vigenti.

La definizione dei traguardi ambientali deve essere effettuata entro il 15 luglio 2012.

**Articolo 11 (Programmi di monitoraggio).** La norma attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di definire con decreto, sentito il comitato, in base della valutazione iniziale, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché l'aggiornamento di tali traguardi. Il medesimo decreto individua anche, i soggetti competenti all'attuazione e le modalità di attuazione dei programmi di monitoraggio.

I programmi di monitoraggio sono definiti tenendo conto degli elementi riportati in via indicativa all'elenco dell'allegato III e all'elenco dell'allegato V.

Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare dei programmi di monitoraggio marino integrati e coordinati con i risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti

Entro il 15 luglio 2014 devono essere elaborati e avviati i programmi di monitoraggio.

**Articolo 12 (Programmi di misure).** Una volta definiti i traguardi ambientali, il Ministero dell'ambiente elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate nell'allegato VI. A tal fine è previsto che il Ministero dell'ambiente, nella fase di elaborazione dei programmi di misure, provveda ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale relativi alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo in particolare considerazione gli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il ministero dell'ambiente assicura la più ampia partecipazione al processo di elaborazione di tutte le istanze avanzate dalle Amministrazioni centrali, dai soggetti pubblici e privati coinvolti nel sistema istituzionale finalizzato all'attuazione degli obiettivi del presente decreto.

Al fine di garantire il più alto livello di concertazione, la norma prevede che i programmi di misure sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure si deve fare riferimento al criterio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti sociali ed economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che includa la valutazione del rapporto tra i costi ed i benefici di ciascuna misura.

Al fine di garantire l'osservanza dei principi sopra menzionati, la norma prevede che i programmi indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali.

Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.

I programmi di misure devono essere definiti entro il 31 dicembre 2015 e comunicati entro il 31 marzo 2016.

I programmi, ove necessario per garantirne l'efficacia, possono includere anche le seguenti misure :

- a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e controllo in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversità;
- b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi;
- c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi;
- d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;



e) condizioni per rendere economicamente apprezzabile per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo del buono stato ambientale.

I programmi prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi.

Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale e dei programmi di monitoraggio, risulti che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone di aree marine protette, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare l'adozione delle misure necessarie al rispetto delle finalità del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

Tutte le informazioni utili in merito alle zone suindicate sono messe a disposizione del pubblico entro il 2013.

**Articolo 13 (Interventi urgenti).** La norma disciplina l'ipotesi in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente che deve essere elaborato in accordo con tali Stati e può consistere in un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché l'introduzione di misure più restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'articolo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare del piano concordato la Commissione europea.

**Articolo 14 (Eccezioni).** La norma prevede che alla luce della valutazione iniziale, dei programmi di monitoraggio ovvero in occasione dei programmi di misure si possano individuare, presso una regione o sottoregione marine, situazioni eccezionali che compromettono il perseguimento dei traguardi ambientali ed il buono stato ambientale delle acque marine in tutto o in parte, oppure non possono essere conseguiti entro le scadenze previste.

Queste situazioni straordinarie, definite cause di eccezione sono:

- a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
- b) le cause naturali;



- c) la forza maggiore;
- d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
- e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.

I programmi di misure devono indicare questi casi eccezionali ed individuare specifiche misure volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, nonché identificare misure volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. In ogni caso le misure adottate devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

La norma inserisce dei temperamenti che potrebbero avere significativi risvolti nell'applicazione del decreto. Invero, nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale, risulti che non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino o, in altri casi eccezionali, in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente può decidere di non adottare specifiche misure, purché questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che ciò non precluderà in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.

**Articolo 15** (*Casi che richiedono un'azione comunitaria*). La norma contempla l'ipotesi che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine possa essere influenzato da uno o più fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale o la cui presenza è legata all'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali. In tali casi il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea motivando le ragioni della richiesta di intervento e può altresì sottoporre alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni.

**Articolo 16** (*Consultazione e informazione del pubblico*). La norma dispone la necessità che nell'ambito dei procedimenti formativi e nelle fasi applicative delle strategie sull'ambiente (valutazione iniziale, traguardi ambientali, programmi di monitoraggio, programmi di misure ed aggiornamenti), il Ministero dell'ambiente assicura l'effettiva partecipazione dei cittadini interessati, singoli o associati, con idonei strumenti e procedure. A tal fine la norma indica, in termini generali ed



esemplificativi, che possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto, inchieste pubbliche, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali. E' inoltre prevista la possibilità di diffondere le informazioni e raccogliere le informazioni utilizzando il sito internet del Ministero dell'ambiente. È infine opportunamente richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 che disciplina l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

**Articolo 17** (*Comunicazioni alla Commissione Europea*). Trattasi di una classica norma di chiusura che individua le comunicazioni che il Ministero dell'ambiente deve trasmettere alla Commissione europea con riferimento agli aggiornamenti, agli esiti della valutazione iniziale, alla definizione dei traguardi ambientali, ai programmi di monitoraggio ed ai programmi di misure previsti dal presente decreto. Qualora la Commissione europea comunichi valutazioni sulle eventuali modifiche da apportare, al Ministero dell'ambiente spetta di porre in essere i conseguenti adempimenti, con le procedure e le modalità previste dal presente decreto.

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione europea una sintetica relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.

Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale e dai programmi di monitoraggio.

**Articolo 18** (*Disposizioni finali*). Poiché gli allegati al decreto legislativo rappresentano la normativa tecnica di riferimento nella formazione e nell'applicazione delle strategie marine, la norma dispone che ogni loro modifica possa essere adottata attivando la potestà regolamentare del Governo, sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata.

Per ragioni di efficienza, nel caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, trattandosi, appunto, di mere modifiche tecniche, la norma prevede che si



possa intervenire mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente.

Sempre con riferimento alla logica di integrazione tra tutti gli strumenti orientati alla definizione e all'applicazione delle strategie marine, il legislatore prevede di inserire un apposito raccordo con la legge n. 979/82 sulla difesa del mare, una modifica in modo che le risorse finanziarie previste per l'attuazione della medesima legge siano altresì destinate anche ad attività che risultino al tempo stesso utili ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di attuazione della direttiva 2008/56/CE.

Al comma 2 è previsto che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11, del presente decreto si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Si tratta di una direttiva quadro che impone agli Stati membri di raggiungere entro il 2020, sulla base di un approccio ecosistemico della gestione marina, il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le proprie acque marine. Per raggiungere tale fine ciascuno Stato membro deve mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia marina che consta di una *fase di preparazione* e di un *programma di misure*.

La fase di preparazione dovrà prevedere:

- una **valutazione iniziale** dello stato ambientale corrente per le proprie acque marine, da completare entro il 15 luglio 2012, basata sui dati esistenti, ove disponibili. La valutazione iniziale consiste in:
  - a) un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali;
  - b) un'analisi delle pressioni e degli impatti predominanti, inclusa l'attività antropica;
  - c) un'analisi socio-economica degli usi sulle acque marine e dei costi derivanti dal degrado dell'ambiente marino;
  
- la **determinazione** del concetto di **buono stato ambientale** per le proprie acque marine da effettuarsi sulla base dell'elenco di descrittori qualitativi individuati dalla direttiva e sulla base delle informazioni derivanti dalla valutazione iniziale;



- l'individuazione dei **traguardi ambientali e dei corrispondenti indicatori** per le proprie acque marine che aiuteranno a rilevare i progressi nel processo di conseguimento del buono stato, da conseguire ambientale entro il 15 luglio 2014.

- l'istituzione e l'attuazione di **programmi di monitoraggio** per la valutazione continua dello stato ambientale in funzione dei traguardi ambientali precedentemente definiti.

Conclusa la fase di preparazione gli Stati membri dovranno predisporre, entro il 2015, **programmi di misure** identificate per il mantenimento o conseguimento del buono stato ambientale. Tali programmi dovranno essere operativi entro il 2016.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e dalle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che lo schema di provvedimento in esame va ad integrare.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Come sopradetto, il decreto in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

## **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

## **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

## **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

-----

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalla direttiva comunitaria che recepisce.



**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il provvedimento all'esame rinvia a successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i termini stabiliti dalla direttiva :

- l'eventuale individuazione di una o di più sottodivisioni territoriali, al fine di tenere conto delle specificità di zone particolari (art. 8, comma 7);
- la definizione dei traguardi ambientali e degli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buono stato ambientale (art. 10, comma 1);
- la definizione di programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali definiti e del loro aggiornamento (art. 11, comma 1);
- la modifica degli allegati allo schema di decreto.

Il provvedimento all'esame prevede, infine, l'approvazione dei programmi di misure con decreto del presidente del Consiglio (art. 12, comma 3).

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

### **Amministrazione proponente:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il nuovo intervento regolatorio è necessario ai sensi della legge della legge 7 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e dalle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che con il nuovo intervento regolatorio si vanno ad integrare.

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Il nuovo intervento regolatorio costituisce l'occasione per implementare la normativa vigente in materia di tutela delle acque marine. Mancava, sia a livello comunitario che a livello nazionale, uno strumento normativo vincolante che, in un quadro sistemico, considerasse l'ambiente marino un patrimonio prezioso da proteggere, salvaguardare e, ove possibile, ripristinare al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani. Con il nuovo intervento regolatorio si è inteso, pertanto, promuovere l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti



gli ambiti politici suscettibili di provocare effetti sull'ambiente marino, intervenendo, secondo un approccio sistemico, al fine di ridurre od eliminare le "pressioni" e gli "impatti" connessi a tutte le politiche e tematiche settoriali suscettibili di provocare effetti sull'ambiente marino.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Con il nuovo intervento regolatorio si intende adottare una strategia per combattere l'inquinamento delle acque marine che consenta di raggiungere, mediante un approccio eco-sistemico ed una gestione adattativa, un "equilibrio dinamico" tra un "buono stato ambientale" delle acque marine e uno sviluppo "sostenibile", mediante l'uso appropriato sia delle risorse marine che dello stesso ambiente marino (aspetti connessi all'uso spaziale ed ai vari tipi di inquinamento possibili).

Per realizzare tali obiettivi occorre introdurre un quadro legislativo chiaro che contribuisca alla coerenza di tutte le politiche suscettibili di provocare effetti sull'ambiente marino e promuova l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in ogni altra politica rilevante, quali, ad esempio, la politica della pesca, la politica agricola ed i trasporti. Il assetto legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d'azione e far sì che le misure adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Il nuovo intervento regolatorio pone l'obiettivo di raggiungere entro il 2020, sulla base di un approccio eco-sistemico della gestione marina, il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le acque marine. Per raggiungere tale fine prevede che venga messa in atto una strategia marina che consta di una *fase di preparazione* e di un *programma di misure*.

La fase di preparazione dovrà prevedere:

- una **valutazione iniziale** dello stato ambientale corrente per le proprie acque marine, da completare entro il 15 luglio 2012, basata sui dati esistenti, ove disponibili. La valutazione iniziale consiste in:
  - a) un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali;
  - b) un'analisi delle pressioni e degli impatti predominanti, inclusa l'attività antropica;
  - c) un'analisi socio-economica degli usi sulle acque marine e dei costi derivanti dal degrado dell'ambiente marino;
- la **determinazione** del concetto di **buono stato ambientale** per le proprie acque marine da effettuarsi sulla base dell'elenco di descrittori qualitativi individuati dalla direttiva e sulla base delle informazioni derivanti dalla valutazione iniziale;
- l'individuazione dei **traguardi ambientali e dei corrispondenti indicatori** per le proprie acque marine che aiuteranno a rilevare i progressi nel processo di conseguimento del buono stato, da conseguire ambientale entro il 15 luglio 2014.
- l'istituzione e l'attuazione di **programmi di monitoraggio** per la valutazione continua dello stato ambientale in funzione dei traguardi ambientali precedentemente definiti.

Conclusa la fase di preparazione gli Stati membri dovranno predisporre, entro il 2015, **programmi di misure** identificate per il mantenimento o conseguimento del buono stato ambientale. Tali programmi dovranno essere operativi entro il 2016.



**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinataria principale dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame è la popolazione italiana nel suo complesso considerato che la finalità del provvedimento all'esame è quella di migliorare lo stato della qualità delle acque marine a fini di tutela della salute umana e dell'ambiente.

**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Il contenuto del nuovo intervento regolatorio è stato concordato, attraverso il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, in appositi tavoli tecnici, con tutte le altre amministrazioni interessate (Ministeri della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dello sviluppo economico, della giustizia e dell'economia e delle finanze). Sul provvedimento è previsto venga acquisito anche formalmente il parere della Conferenza unificata, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari.

**SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione della direttiva comunitarie comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva in questione.

**SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva che si traspongono, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2009). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative.

**SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario, attesa la mancanza di uno strumento normativo vincolante che delineasse una strategia per combattere l'inquinamento delle acque marine. Il Ministero dell'ambiente nel definire il nuovo intervento regolatorio ha recepito puntualmente le disposizioni della direttiva.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**



Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti importanti per la lotta contro l'inquinamento delle acque marine a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Il nuovo intervento regolatorio prevede che il Ministero dell'ambiente comunichi alla Commissione europea:

- i programmi di monitoraggio definiti per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine in funzione dei traguardi ambientali previsti;
- i programmi di misure che saranno adottati per conseguire o mantenere il buono stato ambientale;
- i piani d'azione adottati in caso di interventi urgenti;
- le ulteriori informazioni che la Commissione richieda in ordine alle misure da adottare;
- una relazione intermedia sui progressi realizzati nell'attuazione dei programmi di misure;

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve, inoltre, informare la Commissione europea circa:

- i casi in cui, per cause eccezionali, non possono essere conseguiti, in tutto o in parte, entro i termini stabiliti, i traguardi ambientali ed il buono stato ambientale delle acque marine;
- i casi che richiedono che venga attivata un'azione delle istituzioni comunitarie.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve, infine, deve mettere a disposizione del pubblico, ai fini della consultazione dello stesso, informazioni circa:

- la valutazione iniziale e determinazione del buono stato ambientale;
- i traguardi ambientali;
- i programmi di monitoraggio;
- i programmi di misure;
- i aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non sono state prese in esame altre opzioni in quanto con il nuovo intervento vengono recepiti in maniera esaustiva i contenuti della direttiva.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Le amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento degli obblighi introdotti dal nuovo intervento regolatorio, provvederanno agli stessi adempimenti, utilizzando risorse esistenti e attingendo le ulteriori risorse finanziarie necessarie dal fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.



## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo delineato è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in quanto istituzione competente in materia di tutela dell'ambiente marino. Ad esso è affidato il compito di coordinare soggetti e attività e di emanare gli atti necessari all'applicazione delle strategie adottate.

In relazione alla funzione di coordinamento è previsto che il Ministero si avvalga di un comitato consultivo in cui sono rappresentate le amministrazioni centrali che hanno competenze potenzialmente coinvolte nell'attuazione del nuovo intervento regolatorio, come pure la Conferenza unificata, per garantire il corretto svolgimento del principio di collaborazione interistituzionale con tutte le realtà territoriali.

Con il fine di fornire ausilio e consulenza tecnica scientifica è prevista anche l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico scientifico presso il Ministero dell'ambiente, costituito da esperti indicati dai soggetti che compongono il citato comitato consultivo nonché da esperti indicati dall'ISPRA, dall'ENEA, dal CNR, dall'ISS, dall'ISTAT e dal CONISMA ed eventualmente dalle associazioni di categoria, da altri enti scientifici e dalle associazioni ambientaliste riconosciute.

Inoltre, considerato che il nuovo intervento regolatorio non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale, è previsto che, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, vengano stabilite apposite modalità per l'applicazione delle disposizioni del nuovo intervento regolatorio a tali attività.

### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Circa le misure per garantire la pubblicità e l'informazione sull'intervento regolatorio, oltre alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è previsto che possano essere individuate forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possano essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali, affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del nuovo intervento regolatorio.

### **C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, vale a dire l'obiettivo di raggiungere entro il 2020, sulla base di un approccio eco-sistemico della gestione marina, il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le acque marine, nello stesso intervento è previsto che il Ministero dell'ambiente definisca apposti programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine in funzione dei traguardi ambientali prefissati. A tal fine, il Ministero dell'ambiente procederà ad una



ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Sarà effettuata, con cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR nella quale sarà valutato principalmente l'effettivo miglioramento della qualità delle acque in relazione all'obiettivo del raggiungimento, entro il 2020, del buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le acque marine.



**TABELLA A**  
**COSTI ANALITICI E DI IMBARCAZIONE PER AREA DI INDAGINE**  
 Programma di Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero 2008

| PARAMETRI              |                           | COSTO UNITARIO (in €) | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (in €) |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Sonda multiparametrica | Temperatura               | 95,00                 | misure in colonna              | 2                                       | 190,00                              | 12                                  | 2.280,00                 |
|                        | pH                        |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Salinità                  |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Ossigeno disciolto        |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Clorofilla "a"            |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Trasparenza            |                           | 6,00                  | 1                              | 2                                       | 12,00                               | 12                                  | 144,00                   |
| Nutrienti              | Azoto totale              | 32,00                 | 2                              | 2                                       | 128,00                              | 12                                  | 1.536,00                 |
|                        | Ammoniaca                 | 32,00                 | 2                              | 2                                       | 128,00                              | 12                                  | 1.536,00                 |
|                        | Nitriti                   | 32,00                 | 2                              | 2                                       | 128,00                              | 12                                  | 1.536,00                 |
|                        | Nitrati                   | 32,00                 | 2                              | 2                                       | 128,00                              | 12                                  | 1.536,00                 |
|                        | Fosforo totale            | 32,00                 | 2                              | 2                                       | 128,00                              | 12                                  | 1.536,00                 |
|                        | Ortofosfati               | 32,00                 | 2                              | 2                                       | 128,00                              | 12                                  | 1.536,00                 |
|                        | Silicati                  | 32,00                 | 2                              | 2                                       | 128,00                              | 12                                  | 1.536,00                 |
| Dati meteorologici     | Temperatura aria          | 5,00                  | 1                              | 2                                       | 10,00                               | 12                                  | 120,00                   |
|                        | Umidità relativa          | 5,00                  | 1                              | 2                                       | 10,00                               | 12                                  | 120,00                   |
|                        | Pressione atmosferica     | 5,00                  | 1                              | 2                                       | 10,00                               | 12                                  | 120,00                   |
|                        | Direzione vento           | 2,50                  | 1                              | 2                                       | 5,00                                | 12                                  | 60,00                    |
|                        | Velocità vento            | 2,50                  | 1                              | 2                                       | 5,00                                | 12                                  | 60,00                    |
|                        | Condizioni cielo          | 2,50                  | 1                              | 2                                       | 5,00                                | 12                                  | 60,00                    |
|                        | Direzione corrente marina | 15,00                 | 1                              | 2                                       | 30,00                               | 12                                  | 360,00                   |
|                        | Velocità corrente marina  | 15,00                 | 1                              | 2                                       | 30,00                               | 12                                  | 360,00                   |
|                        | Altezza media onde        | 2,50                  | 1                              | 2                                       | 5,00                                | 12                                  | 60,00                    |
|                        | Direzione onde            | 2,50                  | 1                              | 2                                       | 5,00                                | 12                                  | 60,00                    |
|                        | Irraggiamento solare      | 10,00                 | 1                              | 2                                       | 20,00                               | 12                                  | 240,00                   |
|                        | Stato del mare            | 2,50                  | 1                              | 2                                       | 5,00                                | 12                                  | 60,00                    |
| Solidi sospesi         |                           | 20,00                 | 1                              | 1                                       | 20,00                               | 2                                   | 40,00                    |
| Metalli pesanti        | Alluminio                 | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Arsenico                  | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Cadmio                    | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Cromo                     | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Rame                      | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Ferro                     | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Mercurio                  | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Nichel                    | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Piombo                    | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
|                        | Vanadio                   | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 2                                   | 60,00                    |
| Solventi clorurati     | 1,2-Dicloroetano          | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
|                        | 1,2,4-Triclorobenzene     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Esaclorobutadiene         |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Didorometano              |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Triclorometano            |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Pesticidi clorurati    | 4,4' - DDT                | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
|                        | 2,4' - DDT                |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | 4,4' - DDE                |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | 2,4' - DDE                |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | 4,4' - DDD                |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | 2,4' - DDD                |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | α-HCH                     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | β-HCH                     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | γ-HCH                     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | δ-HCH                     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Aldrin                    |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Dieldrin                  |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | α-endosulfan              |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                        | Esaclorobenzene           |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Pentaclorobenzene      | 130,00                    | 1                     | 1                              | 130,00                                  | 2                                   | 260,00                              |                          |
| Fenoli                 | Pentaclorofenolo          | 75,00                 | 1                              | 1                                       | 75,00                               | 2                                   | 150,00                   |
| Pesticidi Fosforati    | Clorpirifos               | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
|                        | Clorfenvinfos             |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |

ACQUA

Prot: RGS 0062123/2010

| PARAMETRI                         |                           | COSTO UNITARIO (In €) | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (In €) |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Policlorobifenili                 | PCB 28                    | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
|                                   | PCB 52                    |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 77                    |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 81                    |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 101                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 118                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 126                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 128                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 138                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 153                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 156                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 169                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| PCB 180                           |                           |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Ftalati                           | Ftalato di bis(2-etilele) | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
| Difenileteri bromati              | Pentabromodifeniletero    | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
| Alchilfenoli                      | 4(para)-nonilfenolo       | 75,00                 | 1                              | 1                                       | 75,00                               | 2                                   | 150,00                   |
|                                   | Pera-terz-octilfenolo     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici | Acenafene                 | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
|                                   | Acenafilene               |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Antracene                 |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benz(a)antracene          |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(a)pirane            |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(b)fluorantene       |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(g,h,i)perilene      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(k)fluorantene       |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Crisene                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Dibenzo(a,h)antracene     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Fenantrene                |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Fluorantene               |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Fluorene                  |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Indeno(1,2,3-cd)pirane    |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Naftalena                 |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Pirene                            |                           |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Composti organostannici           | Monobutilstagno           | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
|                                   | Dibutilstagno             |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Tributilstagno            |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Prodotti Fitosanitari             | Alaclor                   | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
|                                   | Atrazina                  |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Trifluralin               |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Simazina                  |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Diserbanti ureici                 | Diuron                    | 100,00                | 1                              | 1                                       | 100,00                              | 2                                   | 200,00                   |
|                                   | Isoproturon               |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Solventi aromatici                | Benzene                   | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 2                                   | 260,00                   |
| <b>TOTALI</b>                     |                           |                       |                                |   | <b>€ 3.268,00</b>                   |                                     | <b>€ 18.916,00</b>       |

ACQUA

Prot: RGS 0062123/2010

| PLANKTON | PARAMETRI     |                           | COSTO UNITARIO (in €) | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (in €) |
|----------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|          | Fitoplancton  | Lista specie e abbondanze | 180,00                | 1                              | 1                                       | 180,00                              | 12                                  | 2.160,00                 |
|          | Zooplancton   | Lista specie e abbondanze | 180,00                | 1                              | 1                                       | 180,00                              | 12                                  | 2.160,00                 |
|          | <b>TOTALI</b> |                           |                       |                                |   | <b>€ 360,00</b>                     |                                     | <b>€ 4.320,00</b>        |

| MICROALGHE BENTONICHE     | PARAMETRI                |                           | COSTO UNITARIO (in €) | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (in €) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                           | Fitoplancton acqua       | Lista specie e abbondanze | 90,00                 | 1                              | 1                                       | 90,00                               | 6                                   | 540,00                   |
|                           | Fitoplancton substrato   | Lista specie e abbondanze | 90,00                 | 1                              | 1                                       | 90,00                               | 6                                   | 540,00                   |
|                           | Parametri fisico-chimici | Temperatura               | 7,00                  | 1                              | 1                                       | 7,00                                | 6                                   | 42,00                    |
|                           |                          | pH                        | 8,00                  | 1                              | 1                                       | 8,00                                | 6                                   | 48,00                    |
|                           |                          | Salinità                  | 8,00                  | 1                              | 1                                       | 8,00                                | 6                                   | 48,00                    |
|                           |                          | Ossigeno disciolto        | 8,00                  | 1                              | 1                                       | 8,00                                | 6                                   | 48,00                    |
|                           |                          | Clorofilla "a"            | 25,00                 | 1                              | 1                                       | 25,00                               | 6                                   | 150,00                   |
|                           | Nutrienti                | Azoto totale              | 32,00                 | 1                              | 1                                       | 32,00                               | 6                                   | 192,00                   |
|                           |                          | Ammoniaca                 | 32,00                 | 1                              | 1                                       | 32,00                               | 6                                   | 192,00                   |
|                           |                          | Nitriti                   | 32,00                 | 1                              | 1                                       | 32,00                               | 6                                   | 192,00                   |
|                           |                          | Nitriti                   | 32,00                 | 1                              | 1                                       | 32,00                               | 6                                   | 192,00                   |
|                           |                          | Fosforo totale            | 32,00                 | 1                              | 1                                       | 32,00                               | 6                                   | 192,00                   |
|                           |                          | Ortofosfati               | 32,00                 | 1                              | 1                                       | 32,00                               | 6                                   | 192,00                   |
|                           |                          | Silicati                  | 32,00                 | 1                              | 1                                       | 32,00                               | 6                                   | 192,00                   |
|                           | Dati meteomarinari       | Temperatura aria          | 5,00                  | 1                              | 1                                       | 5,00                                | 6                                   | 30,00                    |
|                           |                          | Umidità relativa          | 5,00                  | 1                              | 1                                       | 5,00                                | 6                                   | 30,00                    |
|                           |                          | Pressione atmosferica     | 5,00                  | 1                              | 1                                       | 5,00                                | 6                                   | 30,00                    |
|                           |                          | Direzione vento           | 2,50                  | 1                              | 1                                       | 2,50                                | 6                                   | 15,00                    |
|                           |                          | Velocità vento            | 2,50                  | 1                              | 1                                       | 2,50                                | 6                                   | 15,00                    |
| Condizioni cielo          |                          | 2,50                      | 1                     | 1                              | 2,50                                    | 6                                   | 15,00                               |                          |
| Direzione corrente marina |                          | 15,00                     | 1                     | 1                              | 15,00                                   | 6                                   | 90,00                               |                          |
| Velocità corrente marina  |                          | 15,00                     | 1                     | 1                              | 15,00                                   | 6                                   | 90,00                               |                          |
| Altezza media onde        |                          | 2,50                      | 1                     | 1                              | 2,50                                    | 6                                   | 15,00                               |                          |
| Direzione onde            |                          | 2,50                      | 1                     | 1                              | 2,50                                    | 6                                   | 15,00                               |                          |
| Irraggiamento solare      |                          | 10,00                     | 1                     | 1                              | 10,00                                   | 6                                   | 60,00                               |                          |
| Stato del mare            |                          | 2,50                      | 1                     | 1                              | 2,50                                    | 6                                   | 15,00                               |                          |
| <b>TOTALI</b>             |                          |                           |                       |                                | <b>€ 530,00</b>                         |                                     | <b>€ 3.180,00</b>                   |                          |



Prot: RGS 0062123/2010

| PARAMETRI                         | COSTO UNITARIO (In €)     | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (In €) |        |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
|                                   |                           |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Granulometria                     | 62,00                     | 2                              | 1                                       | 124,00                              | 1                                   | 124,00                   |        |
| Carbonio organico                 | 30,00                     | 2                              | 1                                       | 60,00                               | 1                                   | 60,00                    |        |
| Metalli pesanti                   | Alluminio                 | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Arsenico                  | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Cadmio                    | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Cromo                     | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Rame                      | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Ferro                     | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Mercurio                  | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Nichel                    | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Piombo                    | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
|                                   | Vanadio                   | 30,00                          | 2                                       | 1                                   | 60,00                               | 1                        | 60,00  |
| Zinco                             | 30,00                     | 2                              | 1                                       | 60,00                               | 1                                   | 60,00                    |        |
| Pesticidi clorurati               | 4,4' - DDT                | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
|                                   | 2,4' - DDT                |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | 4,4' - DDE                |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | 2,4' - DDE                |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | 4,4' - DDD                |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | 2,4' - DDD                |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | α-Esaclorodcloesano       |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | β-Esaclorodcloesano       |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | γ-Esaclorodcloesano       |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | δ-Esaclorodcloesano       |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Aldrin                    |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Dieldrin                  |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| α-endosulfen                      |                           |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Esaclorobenzene                   |                           |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Pentaclorobenzene                 |                           |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Solventi clorurati                | 1,2,4-Triclorobenzene     | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
|                                   | Esaclorobutadiene         |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Fenoli                            | Pentaclorofenolo          | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
| Pesticidi Fosforati               | Clorpirifos               | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
|                                   | Clorfenvinfos             |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Policlorobifenili                 | PCB 28                    | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
|                                   | PCB 52                    |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 77                    |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 81                    |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 101                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 118                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 126                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 128                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 138                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 153                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 156                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 169                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | PCB 180                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Ftalati                           | Ftalato di bis(2-etilele) | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
| Definileteri bromati              | Pentabromodifeniletere    | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
| Alchilfenoli                      | 4(para)-nonilfenolo       | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
|                                   | Para-terz-octilfenolo     |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici | Acenafteone               | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
|                                   | Acenafteone               |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Antracene                 |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Benzo(a)antracene         |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Benzo(a)pirene            |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Benzo(b)fluorantene       |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Benzo(g,h,i)perilene      |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Benzo(k)fluorantene       |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Crisene                   |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Dibenzo(a,h)antracene     |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Fenantrene                |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Fluorantene               |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Fluorene                  |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Indeno(1,2,3-cd)pirene    |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Naftalene                         |                           |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Pirene                            |                           |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Composti organostannici           | Monobutilstagno           | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
|                                   | Dibutilstagno             |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                                   | Tributilstagno            |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
| Prodotti Fitosanitari             | Trifluralin               | 130,00                         | 2                                       | 1                                   | 260,00                              | 1                        | 260,00 |
| Analisi biologiche                | Saggio Ecotossicologico 1 | 85,00                          | 2                                       | 1                                   | 170,00                              | 1                        | 170,00 |
|                                   | Saggio Ecotossicologico 2 | 85,00                          | 2                                       | 1                                   | 170,00                              | 1                        | 170,00 |
|                                   | Saggio Ecotossicologico 3 | 85,00                          | 2                                       | 1                                   | 170,00                              | 1                        | 170,00 |
| <b>TOTALI</b>                     |                           |                                |   | <b>€ 4.214,00</b>                   |                                     | <b>€ 4.214,00</b>        |        |



| PARAMETRI                         |                              | COSTO UNITARIO (in €) | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (in €) |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Metalli pesanti                   | Argento                      | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Alluminio                    | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Arsenico                     | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Cadmio                       | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Cromo                        | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Rame                         | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Ferro                        | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Mercurio                     | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Nichel                       | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Piombo                       | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Vanadio                      | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
|                                   | Zinco                        | 30,00                 | 1                              | 1                                       | 30,00                               | 1                                   | 30,00                    |
| Pesticidi clorurati               | 4,4' - DDT                   | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
|                                   | 2,4' - DDT                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | 4,4' - DDE                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | 2,4' - DDE                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | 4,4' - DDD                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | 2,4' - DDD                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | α-Esaclorocicloesano         |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | β-Esaclorocicloesano         |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | γ-Esaclorocicloesano         |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | δ-Esaclorocicloesano         |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Aldrin                       |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Dieldrin                     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | α-endosulfan                 |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Esaclorobenzene              |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Pentaclorobenzene                 |                              |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Solventi clorurati                | 1,2,4-Triclorobenzene        | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
|                                   | Esaclorobutadiene            |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Fenoli                            | Pentaclorofenolo             | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
| Pesticidi Fosforati               | Clorpirifos                  | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
|                                   | Clorfeninfos                 |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Policlorobifenili                 | PCB 28                       | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
|                                   | PCB 52                       |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 77                       |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 81                       |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 101                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 118                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 126                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 128                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 138                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 153                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 158                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 169                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | PCB 180                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Ftalati                           | Ftalato di bis(2-etilele)    | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
| Definileteri bromati              | Pentabromodifeniletere       | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
| Alchilfenoli                      | 4(para)-nonilfenolo          | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
|                                   | Para-terz-octilfenolo        |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici | Acenafte                     | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
|                                   | Acenafilene                  |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Antracene                    |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benz(a)antracene             |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(a)pirene               |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(b)fluorantene          |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(g,h,i)perilene         |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Benzo(k)fluorantene          |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Crisene                      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Dibenzo(a,h)antracene        |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Fenantrene                   |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Fluorantene                  |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Fluorene                     |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Indeno(1,2,3,-cd)pirene      |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Naftalene                    |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Pirene                            |                              |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Composti organostannici           | Monobutilstagno              | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
|                                   | Dibutilstagno                |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                                   | Tributilstagno               |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| Prodotti Fitosanitari             | Trifluralin                  | 130,00                | 1                              | 1                                       | 130,00                              | 1                                   | 130,00                   |
| Biomarkers                        | Stabilità membr. Lisosomiali | 350,11                | 1                              | 1                                       | 350,11                              | 1                                   | 350,11                   |
| <b>TOTALI</b>                     |                              |                       |                                |   | € 2.140,11                          |                                     | € 2.140,11               |

Prot: RGS 0062123/2010

| BENTHOS<br>FONDI MOBILI | PARAMETRI                     | COSTO UNITARIO (in €) | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (in €) |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                         | Granulometria                 | 62,00                 | 1                              | 2                                       | 124,00                              | 2                                   | 248,00                   |
|                         | Carbonio organico             | 30,00                 | 1                              | 2                                       | 60,00                               | 2                                   | 120,00                   |
|                         | Lista specie con abbondanza   | 250,00                | 3                              | 2                                       | 1.500,00                            | 2                                   | 3.000,00                 |
|                         | Numero di individui totali    | 58,00                 | 1                              | 2                                       | 116,00                              | 2                                   | 232,00                   |
|                         | Numero di specie totali       |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                         | Indice di ricchezza specifica |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
|                         | Indice di diversità specifica |                       |                                |   |                                     |                                     |                          |
| <b>TOTALI</b>           |                               |                       |                                | <b>€ 1.800,00</b>                       |                                     | <b>€ 3.600,00</b>                   |                          |

| BENTHOS<br>POSIDONIA OCEANICA | PARAMETRI                              | COSTO UNITARIO (in €)  | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (in €) |        |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
|                               | Descrittori fisici                     | 80,00                  | 1                              | 2                                       | 160,00                              | 1                                   | 160,00                   |        |
|                               | Descrittori fisiografici               | 45,00                  | 1                              | 2                                       | 90,00                               | 1                                   | 90,00                    |        |
|                               | Parametri funzionali morfometrici      | 150,00                 | 1                              | 2                                       | 300,00                              | 1                                   | 300,00                   |        |
|                               | Parametri funzionali lepidocronologici | 150,00                 | 1                              | 2                                       | 300,00                              | 1                                   | 300,00                   |        |
|                               | Parametri funzionali biomassa          | 100,00                 | 1                              | 2                                       | 200,00                              | 1                                   | 200,00                   |        |
|                               | Parametri strutturali                  | 150,00                 | 1                              | 2                                       | 300,00                              | 1                                   | 300,00                   |        |
|                               | Parametri sonda                        | Intensità della Luce   | 300,00                         | misure in continuo                      | 1                                   | 300,00                              | misure in continuo       | 300,00 |
|                               |  | Temperatura dell'acqua |                                |   |                                     |                                     |                          |        |
|                               | Studio del limite inferiore            | 150,00                 | 1                              | 1                                       | 150,00                              | 1                                   | 150,00                   |        |
|                               | <b>TOTALI</b>                          |                        |                                |   | <b>€ 1.800,00</b>                   |                                     | <b>€ 1.800,00</b>        |        |

| BENTHOS<br>MACROALGHE | PARAMETRI  | COSTO UNITARIO (in €) | NUMERO DI ANALISI PER STAZIONE | NUMERO DI STAZIONI PER AREA DI INDAGINE | COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO | NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO | COSTO COMPLESSIVO (in €) |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                       | Coordinate geografiche del sito                  | 40,00                 | 1                              | 3                                       | 120,00                              | 1                                   | 120,00                   |
|                       | Parametri ambientali di ciascuna comunità veg.le | 30,00                 | 1                              | 3                                       | 90,00                               | 1                                   | 90,00                    |
|                       | Lista delle comunità vegetazionali del sito      | 250,00                | 1                              | 3                                       | 750,00                              | 1                                   | 750,00                   |
|                       | Estensione di ciascuna comunità vegetazionale    | 250,00                | 1                              | 3                                       | 750,00                              | 1                                   | 750,00                   |
|                       | Indice EQV del sito di indagine                  | 30,00                 | 1                              | 3                                       | 90,00                               | 1                                   | 90,00                    |
| <b>TOTALI</b>         |  |                       |                                | <b>€ 1.800,00</b>                       |                                     | <b>€ 1.800,00</b>                   |                          |

| IMBARCAZIONE | COSTO UNITARIO (in €) | NUMERO DI USCITE PER AREA DI INDAGINE | COSTO COMPLESSIVO (in €) |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|              | € 2.113,19            | 12                                    | € 25.358,28              |

**COSTI COMPLESSIVI PER AREA DI INDAGINE (in €):**

**€ 61.728,39**





*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 14 LUG. 2010

ANP/TA/POC/M/9729

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per le Politiche Comunitarie

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Roma,

14 LUG. 2010

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

All' Ufficio del coordinamento legislativo  
Ufficio legislativo – Economia  
SEDE

e, p.c. All' Ufficio legislativo – Finanze  
SEDE

Protocollo N. 62157  
Rif. Prot. Entrata N. 62123  
Allegati: 1  
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini della bollinatura.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo in parola, unitamente alla relazione tecnica verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Contino*

|  |
|--|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<br>UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO<br>Ufficio Legislativo - Economia |
| 14 LUG. 2010   |
| Prot. n. <i>9717</i>   |

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### 1. Stima delle risorse finanziarie

L'obiettivo finale della Direttiva è rappresentato dall'elaborazione e realizzazione di un programma di misure per il conseguimento del GES. In virtù dell'approccio olistico della Direttiva, le misure da adottare saranno di vario tipo e presenteranno un impatto su numerose attività che incidono sull'ambiente marino. L'elaborazione delle misure segue necessariamente al completamento delle azioni previste dalla fase di preparazione, in particolare alla definizione dei traguardi ambientali e all'attuazione dei programmi di monitoraggio volti alla valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine in funzione dei suddetti traguardi ambientali previsti. La Direttiva, inoltre, richiede in fase di elaborazione delle misure che sia considerata la loro fattibilità sia in termini economici sia tecnici, alla luce di una valutazione del rapporto tra costi e benefici di ciascuna misura.

La Direttiva prevede 5 principali fasi attuative, descritte negli articoli da 8 a 12 ed una eventuale, prevista all'art. 13. Per quanto concerne gli aspetti di costo di tali fasi, si osserva quanto segue:

#### Art. 8 (valutazione iniziale)

L'adempimento, da effettuarsi entro il 15 luglio 2012, prevede la realizzazione di una valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino. La valutazione iniziale deve includere:

- un'analisi delle caratteristiche essenziali dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III;
- un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonché delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria;
- un'analisi economica e sociale dell'uso dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.

Sulla base delle occorrenze per l'effettuazione della valutazione iniziale, sono state effettuate le seguenti considerazioni.

#### **Disponibilità dei dati per la valutazione iniziale**

Di seguito si produce un elenco sommario delle caratteristiche cui la Direttiva richiede di fare riferimento per la realizzazione di tale azione, nonché delle considerazioni di massima in merito alla disponibilità dei dati e alle eventuali azioni da intraprendere per effettuare la valutazione.

#### **Elenco di caratteristiche (Tab. 1, All. III Direttiva)**

##### Caratteristiche fisico-chimiche

*Topografia e batimetria del fondo marino; Regime annuo e stagionale delle temperature. Velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenza*

- I dati sono disponibili prevalentemente presso organi o enti tecnico-scientifici centrali, quali, ad esempio, l'Istituto Idrografico della Marina, l'ISPRA (Servizio mareografico nazionale), INGV, OGS.
- Potrebbe essere necessaria l'installazione di strumentazione apposita in mare aperto. I dati relativi alle temperature, se necessario, possono essere ottenuti attraverso richiesta di elaborazione dei dati da satellite all'ASI.



*Distribuzione territoriale e temporale della salinità; Distribuzione territoriale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell'ossigeno; Profilo di pH e di pCO<sub>2</sub>, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l'acidificazione marina*

- I dati sono disponibili con riferimento alla fascia costiera per l'intero perimetro nazionale.. Il programma di monitoraggio è finanziato e coordinato dal MATTM ai sensi della L. 979/82, ed effettuato tramite una convenzione con le Regioni. Inoltre, sono disponibili ulteriori dati attraverso il d. lgs. 152/06. In quest'ultimo caso, sono le Regioni a sostenerne i costi.
- E' necessario ai fini della valutazione estendere le conoscenze richieste in una fascia più ampia rispetto all'attuale, limitata ai 3000 m dalla costa. Ciò comporterà consistenti oneri aggiuntivi legati all'estensione fino ad una distanza di 12nM delle varie fasi di campionamento e analisi, nonché per la complessità degli aspetti logistici.

#### Tipi di habitat

*1) Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell'acqua, correnti e altra circolazione delle masse d'acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino 2) Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversità 3) Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifica.*

- Le informazioni richieste sono disponibili ma non omogeneamente distribuite per i mari italiani. Lo stato delle conoscenze in relazione alla distribuzione delle praterie di Posidonia può essere considerato sufficiente. Progetti specifici di cartografia bionomica in aree marine protette sono iniziati da pochi anni, e allo stesso modo per altri habitat di peculiare interesse.
- Lo stato attuale delle conoscenze non consente un'adeguata valutazione iniziale e perciò occorre fornire ulteriore impulso ai suddetti programmi

#### Caratteristiche biologiche

*Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica.*

*Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale*

- I dati sono disponibili con riferimento alla fascia costiera per l'intero perimetro nazionale.. Il programma di monitoraggio è finanziato e coordinato dal MATTM ai sensi della L. 979/82, ed effettuato tramite una convenzione con le Regioni. Inoltre, sono disponibili ulteriori dati attraverso il d. lgs. 152/06. In quest'ultimo caso, sono le Regioni a sostenerne i costi.
- I dati relativi alle comunità di fitoplancton e zooplancton possono costituire una buona base di partenza per l'esecuzione della valutazione iniziale. Il comparto bentonico può contribuire solo in parte a tale valutazione sia perché il numero di dati è insufficiente sia perché i dati attualmente disponibili non sono in grado di descrivere la biodiversità delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti.
- E' necessario ai fini della valutazione estendere le conoscenze richieste in una fascia più ampia rispetto all'attuale, limitata ai 3000 m dalla costa. Ciò comporterà consistenti oneri aggiuntivi legati all'estensione fino ad una distanza di 12nM delle varie fasi di campionamento e analisi, nonché per la complessità degli aspetti logistici.

*Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni.*



- Questa tipologia di dati è detenuta dal MIPAF sulla base di campagne di pesca condotte su base annuale mediante finanziamenti comunitari e nazionali. Istituti scientifici e Università detengono ulteriori dati utili derivanti da campagne condotte su specifici progetti.
- Per alcune tipologie di specie potrebbero essere necessari ulteriori specifici campionamenti con idonei attrezzi di pesca. In relazione a questa tipologia d'informazioni è di primaria importanza l'elaborazione delle complesse serie storiche di dati.

*Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marina.*

*Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina.*

*Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali.*

*Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina.*

- Tale tipologia di dati è detenuta in modo frammentario da soggetti diversi che vanno dalle Amministrazioni centrali ad associazioni ambientaliste e di categoria. Allo stato attuale i dati non sono adeguati ai fini della valutazione iniziale.
- Si considera necessario attivare azioni per la ricognizione, raccolta ed elaborazione dei dati

#### Altre caratteristiche

*Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione dei bioti (in particolare quelli destinati al consumo umano).*

*Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina*

- I dati sono disponibili con riferimento alla fascia costiera per l'intero perimetro nazionale.. Il programma di monitoraggio è finanziato e coordinato dal MATTM ai sensi della L. 979/82, ed effettuato tramite una convenzione con le Regioni. Inoltre, sono disponibili ulteriori dati attraverso il d. lgs. 152/06. In quest'ultimo caso, sono le Regioni a sostenerne i costi.
- E' necessario ai fini della valutazione estendere le conoscenze richieste in una fascia più ampia rispetto all'attuale, limitata ai 3000 m dalla costa. Ciò comporterà consistenti oneri aggiuntivi legati all'estensione fino ad una distanza di 12nM delle varie fasi di campionamento e analisi, nonché per la complessità degli aspetti logistici.

#### **Elenchi indicativi di pressioni e impatti (Tab. 2, All. III della Direttiva)**

##### Perdita fisica

- *Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio)*
- *Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti)*

##### Danni fisici

- *Cambiamenti dell'interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio)*
- *Abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco)*
- *Estrazione selettiva (ad esempio esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e sottosuolo)*

##### Altre perturbazioni fisiche



- Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, attrezzatura acustica sottomarina)
- Rifiuti marini

#### Interferenze con processi idrologici

- Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche)
  - Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di acqua)
- I dati disponibili per queste tipologie di pressioni e impatti presentano un basso livello di omogeneità sia a livello di scala temporale sia spaziale. Le Regioni detengono solo alcune delle informazioni sopraindicate. E' necessario al fine della valutazione iniziale attivare azioni per la ricognizione, raccolta ed elaborazione dei dati

#### Contaminazione da sostanze pericolose

*Introduzione di composti sintetici (ad esempio sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente marino, come pesticidi, agenti antivegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive)*

*Introduzione di sostanze e composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali)*

*Introduzione di radionuclidi*

- I dati sono disponibili con riferimento alla fascia costiera per l'intero perimetro nazionale. Il programma di monitoraggio è finanziato e coordinato dal MATTM ai sensi della L. 979/82, ed effettuato tramite una convenzione con le Regioni. Inoltre, sono disponibili ulteriori dati attraverso il d. lgs. 152/06. In quest'ultimo caso, sono le Regioni a sostenerne i costi.
- E' necessario ai fini della valutazione estendere le conoscenze richieste in una fascia più ampia rispetto all'attuale, limitata ai 3000 m dalla costa. Ciò comporterà consistenti oneri aggiuntivi legati all'estensione fino ad una distanza di 12NM delle varie fasi di campionamento e analisi, nonché per la complessità degli aspetti logistici.

#### Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze

*Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali*

*Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche*

*Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica)*

*Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)*

*Perturbazioni biologiche*

*Introduzione di patogeni microbici*

*Introduzione di specie non indigene e traslocazioni*

*Estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi)*

- I dati disponibili sono da considerarsi parziali e frammentari e detenuti dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali di competenza.
- E' necessario al fine della valutazione iniziale attivare azioni per la ricognizione, raccolta ed elaborazione dei dati.

#### **Azioni da realizzarsi e relative occorrenze economiche stimate**

Sulla base delle specifiche riportate relativamente ai dati esistenti e la loro disponibilità, si evidenziano ai fini della valutazione iniziale, da effettuarsi entro il 15 luglio 2012, le seguenti azioni e i relativi costi stimati.



**a) Prosecuzione del Programma nazionale di monitoraggio ai sensi della L.979/82**

Ai fini della valutazione iniziale, della definizione del buono stato ambientale e dell'individuazione dei traguardi ambientali è necessario, come azione prioritaria, la prosecuzione del programma nazionale di monitoraggio ai sensi della L.979/82. Tale programma di monitoraggio rappresenta l'unica solida base conoscitiva sull'ambiente marino costiero esistente in Italia in quanto svolta da oltre 20 anni. Ad oggi il costo di tale programma è di € 5.291.599/anno per un totale di 81 aree indagate lungo la fascia costiera. Il Ministero delle Finanze-Dipartimento del Territorio-Ufficio del Territorio di Roma ha ritenuto congrui i costi unitari quantificati dal MATTM per ogni area marina indagata. Nella quantificazione dei costi, per il principio di collaborazione sancito dal Consiglio di Stato con Delibera 21-10-1992, tra il MATTM e le Regioni nell'ambito degli interventi di Monitoraggio, non è stato calcolato il costo del personale regionale in quanto sostenuto direttamente dalle regioni medesime. Il costo annuale del programma di monitoraggio grava, per l'anno in corso, per l'intero importo sul cap. 1644, U.P.B. 1.5.2, pg 1. Per il 2011, salvo modifiche negative nella dotazione finanziaria, si prevede di poter utilizzare lo stesso capitolo di bilancio.

La Tabella 1 mostra i costi per le analisi sulle diverse matrici come costi singoli per campagna di campionamento, inoltre mostra il costo complessivo sulla base di un numero di campagne pari a 12 e ad un numero di aree indagate pari ad 81. Il dettaglio sulle singole voci dei parametri è riportato in Allegato nella Tabella A che rappresenta il tariffario del Programma nazionale di monitoraggio ai sensi della L.979/82. Gli stessi costi dell'Allegato della Tabella A, sono stati utilizzati come base di valutazione, debitamente adattata, per la stima dei costi di riferimento delle altre attività della valutazione iniziale (Tabb. 2, 3 e 4)

**Tabella. 1.** Costi reali complessivi delle voci per le differenti matrici per il controllo dell'ambiente marino costiero ai sensi della L.979/82 per un anno di monitoraggio, su 81 aree d'indagine lungo la fascia costiera (fino a 3000 m dalla costa)

| <b>MATRICE</b>             | <b>COSTO PER CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO</b> | <b>NUMERO DI CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO</b> | <b>COSTO COMPLESSIVO per area (in €)</b> | <b>NUMERO DI AREE INDAGATE</b> | <b>COSTO COMPLESSIVO (in €)</b> |
|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Acqua                      | € 3.268,00                                 | 12   | € 18.916,00                              | 81                             | € 1.532.196,00                  |
| Plancton                   | € 360,00                                   | 12   | € 4.320,00                               | 81                             | € 349.920,00                    |
| Microalghe bentoniche      | € 530,00                                   | 12   | € 3.180,00                               | 81                             | € 257.580,00                    |
| Sedimenti                  | € 4.214,00                                 | 12   | € 4.214,00                               | 81                             | € 341.334,00                    |
| Mitili                     | € 2.140,11                                 | 12   | € 2.140,11                               | 81                             | € 173.348,91                    |
| Benthos di fondi mobili    | € 1.800,00                                 | 12   | € 3.600,00                               | 81                             | € 291.600,00                    |
| Benthos Posidonia Oceanica | € 1.800,00                                 | 12   | € 1.800,00                               | 81                             | € 145.800,00                    |
| Benthos macroalghe         | € 1.800,00                                 | 12   | € 1.800,00                               | 81                             | € 145.800,00                    |
| <b>Totale</b>              |  |  |  |                                | <b>€ 3.237.578,91</b>           |



**b) Applicazione off-shore della tipologia d'indagine condotta sulla base della L. 979/82 ai fini dell'applicazione della Direttiva 2008/56/CE**

Ai fini della valutazione iniziale, della definizione del buono stato ambientale e l'individuazione dei traguardi ambientali è necessario l'ampliamento della copertura spaziale delle indagini conoscitive effettuate ai sensi della L. 979/82 oltre l'attuale estensione fino al limite delle acque territoriali (12 miglia nautiche) e le aree per le quali si esercitano i diritti giurisdizionali. A tal fine è necessario un costo aggiuntivo determinato dalle attività di campionamento e dalla complessità degli aspetti logistici derivanti dall'operare a distanza dalla costa (imbarcazioni adeguate, strumentazione idonea e tempi operativi maggiori). Il costo stimato per tale azione è di almeno € 6.500.000.

La Tabella 2 mostra i costi complessivi delle analisi per le diverse matrici in ambiente off-shore. Si può notare come alcune matrici non sono state prese in considerazione (e.g. macrolaghe e *Posidonia oceanica*) poiché non presenti nelle acque marine a 12 miglia. Il costo complessivo per singola voce è stato stimato tenendo in considerazione l'aumento dell'area di mare complessiva da campionare (si devono considerare le 12 miglia nautiche anziché i 3km costieri). Il numero delle aree da indagare per la componente acqua è da raddoppiare, il numero delle aree da indagare per la componente sedimenti e benthos è da quadruplicare viste le diverse profondità, le diverse caratteristiche sedimentologiche e di comunità biologiche. Per tale motivo complessivamente il costo totale per il monitoraggio off-shore è circa il 50% in più di quello lungo la sola fascia costiera.

**Tabella. 2.** Costi stimati e complessivi delle voci "analisi in laboratorio", per le differenti matrici, e "imbarcazioni" (logistica, equipaggio, carburante, strumentazione) per il controllo dell'ambiente marino costiero fino al limite delle acque territoriali (12 miglia nautiche) per un anno di monitoraggio.

| Matrice  | Costo complessivo (in €) |
|--|--------------------------|
| Acqua (parametri misurati in " situ")                | 2.500.000                |
| Acqua (parametri misurati con immagini da satellite) | 500.000                  |
| Plancton   | 800.000                  |
| Sedimenti  | 1.500.000                |
| Benthos di fondi mobili                              | 1.200.000                |
| <b>Totale</b>  | <b>6.500.000</b>         |

**c) Estensione dei campionamenti su matrici e specie non contemplate dai monitoraggi correnti**

Ai fini della valutazione iniziale, della definizione del buono stato ambientale e l'individuazione dei traguardi ambientali è necessario estendere i campionamenti su matrici e specie non contemplate dai monitoraggi correnti, al fine di assicurare la completa copertura delle informazioni in relazione alle caratteristiche richieste dalla Direttiva, quali, ad esempio, cartografia degli habitat, prospezione visuale dell'integrità dei fondali, rilevazione dell'inquinamento acustico sottomarino, ecc. La Direttiva 2008/56/CE ha introdotto con la definizione di "buono stato ambientale" l'applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione futura delle risorse e degli usi del mare. Per tale ragione, la valutazione dello stato dell'ambiente marino e il relativo monitoraggio devono includere ulteriori e nuove tipologie di analisi su matrici finora non considerate.

A tale proposito, si considera necessaria - anche sulla base della Decisione della Commissione sui criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine, di prossima emanazione - l'acquisizione di dati sui descrittori sotto indicati. Il costo stimato per tale azione è di circa € 6.850.000



**Tabella 3.** Costi stimati per le attività sui singoli descrittori richiesti dalla direttiva al fine di definire il buono stato ambientale

| Descrittori                     | Attività   | Costo complessivo (in €) |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| Biodiversità                    | Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua | 700.000                  |
|                                 | Cartografia bionomica per la distribuzione, l'estensione e le condizioni di habitat di rilievo                     | 2.300.000                |
| Specie non indigene             | Realizzazione di una banca dati georeferenziata sulla presenza delle specie non indigene                           | 450.000                  |
| Reti trofiche                   | Dati sui flussi energetici e la struttura delle reti trofiche da acquisire   | 700.000                  |
| Integrità del fondo marino      | Prospezione visiva dei fondali per la valutazione dell'impatto delle attività umane sui diversi tipi di substrato  | 1.350.000                |
| Concentrazione dei contaminanti | Livelli degli effetti dei contaminanti su specifiche componenti biologiche   | 500.000                  |
| Rifiuti marini                  | Caratteristiche dei rifiuti nell'ambiente marino e costiero e impatti sulla vita marina                            | 350.000                  |
| Inquinamento acustico           | Misurazione del rumore sottomarino antropogenico   | 500.000                  |
| <b>Totale</b>                   |  | <b>6.850.000</b>         |

**d) Ricognizione, raccolta ed elaborazione di tutti i dati e delle informazioni**

Ai fini della valutazione iniziale, della definizione del buono stato ambientale e l'individuazione dei traguardi ambientali è necessario effettuare la ricognizione, la raccolta e l'elaborazione di tutti i dati e delle informazioni necessarie per la realizzazione della valutazione iniziale ai sensi della Direttiva. Il costo stimato per tale azione è di almeno € **1.600.000**.

**Tabella 4.** Costi stimati per la ricognizione, raccolta ed elaborazione di tutti i dati e delle informazioni

| Attività                         | Costo complessivo (in €) |
|----------------------------------|--------------------------|
| Ricognizione e trasmissione dati | 250.000                  |
| Validazione dati                 | 350.000                  |
| Elaborazione dati                | 550.000                  |
| Interpretazione dei dati         | 450.000                  |
| <b>Totale</b>                    | <b>1.600.000</b>         |



## Sintesi delle risorse economiche necessarie

Tabella 5. Schema riassuntivo dei costi stimati totali da sostenere nei primi 2 anni di attività (2010-2012) per le fasi preparatorie della Strategia Marina (valutazione iniziale, e, indirettamente, definizione del buono stato ambientale e individuazione dei traguardi ambientali)

| Azioni   | costo (€)         |
|--|-------------------|
| a) Prosecuzione del Programma nazionale di monitoraggio ai sensi della L.979/82              | 3.237.578         |
| b) Applicazione off-shore della tipologia d'indagine condotta sulla base della L. 979/82     | 6.500.000         |
| c) Estensione dei campionamenti su matrici e specie non contemplate dai monitoraggi correnti | 6.850.000         |
| d) Azioni per la ricognizione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni necessarie    | 1.600.000         |
| <b>Totale</b>  | <b>18.187.578</b> |

Considerato che per la copertura del costo relativo alle imbarcazioni sono già disponibili risorse sul bilancio del Ministero, al cap. 1644, U.P.B. 1.5.2, pg 1., il costo residuo da reperire mediante copertura finanziaria del fondo rotativo è stimato in € 18.187.578 per le fasi iniziali, sino al 2012, di cui € 5.000.000 a valere sul 2010, € 5.187.578 a valere sul 2011 e € 8.000.000 a valere sul 2012.

### Art. 9 (Determinazione del buono stato ambientale)

L'adempimento, da effettuarsi entro il 15 luglio 2012, sulla base della valutazione iniziale di cui all'art. 8, consta di un documento tecnico-scientifico che definisce le caratteristiche del buono stato ambientale. Non comporta, in quanto tale, specifici oneri di spesa.

### Art. 10 (Definizione dei traguardi ambientali)

L'adempimento, da effettuarsi entro il 15 luglio 2012, sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, consta di un documento tecnico-scientifico che definisce i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buono stato ambientale. Non comporta, in quanto tale, specifici oneri di spesa.

### Art. 11 (Programmi di monitoraggio)

L'adempimento, da effettuarsi entro il 15 luglio 2014, prevede la definizione, sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, di programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi. I programmi di monitoraggio, pertanto potranno essere definiti solo successivamente, a partire dal 2012, quando sarà disponibile la valutazione iniziale (art. 8) e quando saranno definiti i traguardi ambientali (art. 10) e il buono stato ambientale (art. 9). Ad ogni modo, sulla base dei costi dei programmi di monitoraggio previsti per la valutazione iniziale e la determinazione del buono stato ambientale il costo per i successivi programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale sono di € 16.087.578 per ogni anno. La Tabella 6 ripartisce i costi all'anno per ogni singola attività. Le attività all'interno dei programmi di monitoraggio sono effettuate al fine di valutare il continuo stato ambientale lungo la fascia costiera fino all'estensione delle acque territoriali (12 miglia nautiche) e comprende l'estensione dei campionamenti per le indagini suppletive previste dalla Direttiva stessa. La Tabella A di cui all'Allegato è stata utilizzata anche in questo caso come base presuntiva per la stima dei costi delle attività di monitoraggio.



**Tabella 6.** Costi stimati, per ogni anno, delle attività necessarie all'interno dei diversi programmi di monitoraggio coordinati ai fini della valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine

| Attività   | Costo complessivo (in €) |
|--|--------------------------|
| Analisi Acqua  | 4.532.196                |
| Analisi Plancton   | 1.149.920                |
| Analisi Microalghe bentoniche  | 257.580                  |
| Analisi Sedimenti  | 1.841.334                |
| Analisi Mitili   | 173.348                  |
| Analisi Benthos di fondi mobili  | 1.491.600                |
| Analisi Benthos <i>Posidonia Oceanica</i>  | 145.800                  |
| Analisi Benthos macroalghe   | 145.800                  |
| Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua | 700.000                  |
| Cartografia bionomica per la distribuzione, l'estensione e le condizioni di habitat di rilievo                     | 2.300.000                |
| Realizzazione di una banca dati georeferenziata sulla presenza delle specie non indigene                           | 450.000                  |
| Dati sui flussi energetici e la struttura delle reti trofiche da acquisire   | 700.000                  |
| Prospezione visiva dei fondali per la valutazione dell'impatto delle attività umane sui diversi tipi di substrato  | 1.350.000                |
| Livelli degli effetti dei contaminanti su specifiche componenti biologiche   | 500.000                  |
| Caratteristiche dei rifiuti nell' ambiente marino e costiero e impatti sulla vita marina                           | 350.000                  |
| Misurazione del rumore sottomarino antropogenico   | 500.000                  |
| <b>Totale</b>  | <b>16.087.578</b>        |



Art. 12 (Programmi di misure)

L'adempimento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, prevede, a seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione di uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale. I programmi di misure potranno includere una ampia e diversificata tipologia di strumenti operativi, sia programmatici, che regolatori, senza escludere la possibilità di strumenti economici e/o fiscali. Peraltro, tenuto conto della distanza temporale e del meccanismo previsto dal decreto di determinazione di tali programmi, quale fase finale, successiva alle precedenti e prodromiche fasi preliminari, i programmi di misura, ove contengano elementi suscettibili di creare oneri per il bilancio, saranno predisposti in conformità e coerenza con le decisioni di politica economica e finanziaria e la normativa di bilancio per allora vigenti, assicurando un quadro complessivo di compatibilità finanziaria, garantita dallo strumento collegiale (DPCM) previsto per la loro adozione.

Art. 13 (Interventi urgenti)

L'articolo prevede un adempimento solo eventuale, nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente. In tal caso, deve essere elaborato un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché l'introduzione di misure più restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'articolo 12. Si tratta pertanto di un adempimento: eventuale, che incide sulla tempistica di processo e sulla natura tecnica delle misure che potranno essere adottate. Non comporta, in quanto tale, specifici oneri di spesa.

Si precisa, infine, che le attività di cui agli articoli 7, 14, 15, 16 e 17 verranno effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente in quanto si tratta di attività che rientrano nelle competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Caruso*

14 LUG. 2010



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 GIUGNO 2008, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA NEL CAMPO DELLA POLITICA PER L'AMBIENTE MARINO.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 62, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dei rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

*(Principi e finalità)*

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.
2. Nell'ambiente marino, nel rispetto di quanto disposto al comma 1, deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale. A tal fine le strategie per l'ambiente marino:
  - a) applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale;
  - b) garantiscono che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo;
  - c) considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina;
  - d) promuovono la conservazione della biodiversità dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione;
  - e) perseguono il contenimento dell'inquinamento dell'ambiente marino;
  - f) assicurano che la ricerca scientifica sul mare sia orientata all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialità.
3. Il presente decreto, per i fini previsti dal comma 1, contribuisce alla coerenza delle diverse politiche settoriali e dei relativi accordi, misure legislative, strumenti di conoscenza e monitoraggio, strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.

ART. 2

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mar Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lett. b).
2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine sia **la difesa e la sicurezza militare dello Stato**. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, apposite modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a tali attività.



### ART. 3

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) acque marine:

- 1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica;
- 2) acque costiere definite dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i relativi fondali e sottosuolo, fatti salvi gli aspetti disciplinati da tale decreto in relazione allo stato ecologico dell'ambiente marino;

b) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona);

c) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e bio/geografici:

- 1) Mar Baltico;
- 2) Oceano Atlantico nordorientale;
- 3) Mare Mediterraneo;
- 4) Mar Nero;

d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo:

- 1) il Mare Mediterraneo occidentale;
- 2) il Mare Adriatico;
- 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;

e) strategia per l'ambiente marino: strategia da sviluppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 7;

f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;

g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo



sostenibile, salvaguardandone le potenzialità per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale é definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi dell'allegato I;

- h) **traguardo ambientale:** determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle acque marine e per le pressioni e gli impatti che agiscono sulle stesse, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina;
- i) **criteri:** caratteristiche tecniche distintive individuate dalla Commissione europea e strettamente collegate ai descrittori qualitativi;
- l) **inquinamento:** introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, limitazioni alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e, in generale, la compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;
- m) **cooperazione regionale:** cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
- n) **convenzioni marittime regionali:** convenzioni o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla protezione dell'ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995.

#### ART. 4

##### *(Autorità competente)*

1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal presente decreto.
2. Per l'esercizio dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, l'autorità competente si avvale di un apposito Comitato consultivo, di seguito detto Comitato, istituito presso il Ministero dell'ambiente, che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Comitato è composto da:
  - a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
  - b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali;
  - c) tre rappresentanti delle amministrazioni regionali e degli enti locali designati dalla Conferenza unificata.



4. Il Comitato adotta, prima di avviare i lavori, il proprio regolamento interno di funzionamento.
5. La segreteria tecnica del Comitato è organizzata presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

#### ART. 5

##### *(Gruppo di esperti)*

1. Al fine di fornire consulenza tecnico-scientifica all'autorità competente per le attività di attuazione del presente decreto è istituito presso il Ministero dell'ambiente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un gruppo di esperti.
2. Il gruppo di esperti di cui al comma 1 è costituito da specialisti **anche nelle politiche settoriali di cui al presente decreto** indicati dai soggetti che compongono il comitato di cui al comma 2 dell'articolo 4, nonché dall'ISPRA, dall'ENEA, dal CNR, dall'ISS, dall'ISTAT e dal CONISMA.
3. Alle attività del gruppo di esperti possono essere chiamati a partecipare anche specialisti qualificati aventi competenza nelle materie pertinenti, nonché esperti indicati da enti scientifici, associazioni ambientaliste riconosciute ed associazioni di categoria. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.
4. L'organizzazione e l'attività del gruppo di esperti sono definite dal Ministero dell'ambiente, presso la cui competente Direzione generale è organizzata la segreteria tecnica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti.

#### ART. 6

##### *(Cooperazione regionale)*

1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali.
3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione marina di cui all'articolo 2 ed all'articolo 8, comma 7, in modo da coordinare i rispettivi interventi.



## ART. 7

### *(Azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino)*

1. All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle seguenti fasi:
  - a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell'articolo 8;
  - b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 9;
  - c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo 10;
  - d) l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11;
  - e) l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12.
2. La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12 sono aggiornate ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli.
3. Il Ministero dell'ambiente comunica, in forma completa e dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d).

## ART. 8

### *(Valutazione iniziale)*

1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.
2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attività, producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni.
3. La valutazione iniziale deve includere:
  - a) un'analisi delle caratteristiche essenziali dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III;
  - b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonché delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria;
  - c) un'analisi economica e sociale dell'uso dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.



4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinché ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.
5. La valutazione è effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentiti il Comitato e la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificità di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o più sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea.

#### ART. 9

##### *(Determinazione del buon stato ambientale)*

1. Il buono stato ambientale è identificato quando:
  - a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana;
  - b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;
  - c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attività umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b);
  - d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.
2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.
3. Il Ministero dell'ambiente, sentito il Comitato, determina, con apposito decreto, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III.
4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione europea.
5. La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale è effettuata entro il 15 luglio 2012.
6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012.



ART. 10

*(Definizione dei traguardi ambientali)*

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, sentito il Comitato, definisce con apposito decreto i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.
2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti.
3. La definizione dei traguardi ambientali è effettuata entro il 15 luglio 2012.
4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.

ART. 11

*(Programmi di monitoraggio)*

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, sentito il Comitato, definisce con apposito decreto programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto:
  - a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V;
  - b) delle attività di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
4. L'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.

ART. 12

*(Programmi di misure)*



1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, sentito il Comitato, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.
2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente:
  - a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinché i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e 'chi inquina paga'.
5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve fare altresì riferimento al criterio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti sociali ed economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che includa la valutazione del rapporto tra i costi ed i benefici di ciascuna misura.
6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.
8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.
9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure:
  - a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversità;



- b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
  - c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
  - d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;
  - e) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ecologico.
11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi.
12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, risulti che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalità del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.
13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'articolo 16, entro il 2013.

#### ART. 13

##### *(Interventi urgenti)*

1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato, nei modi previsti dall'articolo 6, in accordo con tali Stati, un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché l'introduzione di misure più restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'articolo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il



Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.

#### ART. 14

##### *(Eccezioni)*

1. Costituiscono cause di eccezione, ai sensi del presente articolo:
  - a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
  - b) le cause naturali;
  - c) la forza maggiore;
  - d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
  - e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.
2. Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, i programmi di misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la regione o le sottoregioni marine, situazioni nelle quali, ricorrendo una causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell'articolo 10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma 1, lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste. Nell'individuare tali situazioni devono essere prese in considerazione anche le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.
3. I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare in modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere individuate, nei modi previsti dall'articolo 12, specifiche misure volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, ove ricorra una causa dell'articolo 1, lettera b), c) o d), nonché volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei programmi di misure. Ove ricorra la causa del comma 1, lettera d), tali misure devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.
4. Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente può decidere di non adottare specifiche misure, purché questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che ciò non



precluderà in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.

#### ART. 15

*(Casi che richiedono un'azione comunitaria)*

1. Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da uno o più fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale o la cui presenza è legata all'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea, motivando le ragioni della richiesta di intervento.
2. Nei casi previsti dal comma 1, possono essere altresì sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessità di attivare un'azione delle istituzioni comunitarie.

#### ART. 16

*(Consultazione e informazione del pubblico)*

1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali.
2. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:
  - a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale;
  - b) traguardi ambientali;
  - c) programmi di monitoraggio;
  - d) programmi di misure;
  - e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

#### ART. 17

*(Comunicazioni alla Commissione europea)*

1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorità competente, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione.



2. A seguito delle comunicazioni di cui agli articoli 7, comma 3, 9, comma 6, 10, comma 4, 11, comma 5, e 12, comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni che questa richieda e che risultino disponibili e necessarie. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalità previste dal presente decreto.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione europea una breve relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma. Almeno due mesi prima di tale termine, il Comitato sottopone al Ministero uno schema di relazione per l'invio.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11.

#### ART. 18

##### *(Disposizioni finali)*

1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente.

#### ART. 19

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2010, ad euro 5.187.578 per il 2011 e ad euro 8.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari ad euro 16.087.578, si provvede, a decorrere dall'anno 2013, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
3. All'attuazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12, l'Amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



4. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



## ALLEGATO I

### *Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale*

1. La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
2. Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
3. Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una composizione per età e dimensioni della popolazione indicativa della buona salute dello stock.
4. Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità, e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
5. È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
6. L'integrità del fondale marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni.
7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
9. I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
10. Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
11. L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.



## ALLEGATO II

### *Autorità Competenti*

1. Nome e indirizzo della o delle autorità competenti – denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.
2. Forma giuridica della o delle autorità competenti – breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.
3. Responsabilità – breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.
4. Partecipazione – quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per le autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.
5. Coordinamento regionale o subregionale – è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.



*Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti*

**Tabella 1 – Caratteristiche**

**Caratteristiche fisico-chimiche**

- Topografia e batimetria del fondo marino;
- Regime annuo e stagionale delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenza;
- Distribuzione spaziale e temporale della salinità;
- Distribuzione spaziale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell'ossigeno;
- Profilo di pH e di pCO<sub>2</sub>, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l'acidificazione marina

**Tipi di habitat**

- Tipo/i di habitat dominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell'acqua, correnti e altri movimenti delle masse d'acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino.
- Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversità.
- Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico.

**Caratteristiche biologiche**

- Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica.
- Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale.
- Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello status delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marina.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina.



- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali.
- Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina.

#### **Altre caratteristiche**

- Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, comprendente sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del *biota* (in particolare il *biota* destinato al consumo umano)
- Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina

#### **Tabella 2 - Pressioni e impatti**

##### **Perdita fisica**

- Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio)
- Isolamento (ad esempio con costruzioni permanenti)

##### **Danni fisici**

- Cambiamenti dei tassi sedimentari (dovuti, ad esempio, a scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio)
- Abrasione (dovuti, ad esempio all'impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, ancoraggio)
- Estrazione selettiva (come esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e nel sottosuolo)

##### **Altre perturbazioni fisiche**

- Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, impiego di strumenti di acustica sottomarina)
- Rifiuti marini

##### **Interferenze con processi idrologici**

- Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche)
- Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di acqua)

##### **Contaminazione da sostanze pericolose**

- Introduzione di composti di sintesi (come sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente marino, come pesticidi, agenti antivegetativi, prodotti



farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive)

- Introduzione di sostanze e composti non di sintesi (come metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali)
- Introduzione di radio-nuclidi

#### **Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze**

- Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali

#### **Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche**

- Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica)
- Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)

#### **Perturbazioni biologiche**

- Introduzione di patogeni microbici
- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni
- Estrazione selettiva di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio (come quella derivante da attività di pesca commerciale e ricreativa)



## ALLEGATO IV

### *Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per definire i traguardi ambientali*

1. Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all'interno di una regione o sottoregione marina.
2. Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspiccate in base alla determinazione di buon stato ambientale; b) quantificabili e indicatori ad essi associati che ne consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.
3. Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.
4. Coerenza della serie di ; assenza di conflitti tra gli stessi.
5. Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.
6. Formulazione dei traguardi, compresi possibili traguardi intermedi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.
7. Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.
8. Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento, traguardo e limite).
9. Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.
10. Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo, definiti in funzione degli obiettivi ambientali, al fine di valutare se il raggiungimento dei detti traguardi possa consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato ad essi conforme.
11. Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati Membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.
12. Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi possa consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato ad essi conforme.



## ALLEGATO V

### *Elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio*

1. Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ambientale e di stimarne il divario rispetto al buono stato ambientale e i progressi al fine del conseguimento di tale stato, conformemente alle tabelle 1 e 2 e ai criteri e alle norme metodologiche.
2. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali.
3. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure.
4. Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buon stato ambientale, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.
5. Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.
6. Necessità di includere attività in grado di confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.
7. Necessità di aggregare le informazioni in base alle regioni o sottoregioni marine.
8. Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.
9. Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da favorire la comparazione delle informazioni.
10. Necessità di garantire il più possibile compatibilità con i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare duplicazioni di sforzi, utilizzando le linee guida di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.
11. Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, di aspetti nuovi ed emergenti.
12. Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale, gli elementi pertinenti (tab. 1 e 2) compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti per il raggiungimento dei traguardi ambientali, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori definiti e ai relativi punti di riferimento limite o traguardo.



**ALLEGATO VI**

*Tipologie di misure*

1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
3. Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di un'attività.
4. Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
5. Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
6. Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buon stato ambientale.
7. Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
8. Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e sensibilizzazione.

